



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)
e dal Ministro della cultura (SANGIULIANO)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 2024

Istituzione del Museo del Ricordo in Roma

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	8
Esenzione dall'AIR	»	12
Disegno di legge	»	14

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge prevede l'istituzione del « Museo del Ricordo », con sede in Roma, al fine di tutelare e diffondere il ricordo delle violenze contro gli italiani sfociate nell'uccisione di donne e uomini innocenti attraverso, ma non esclusivamente, l'uso delle foibe e del grande esodo degli italiani dall'Istria, Fiume e Dalmazia avvenuto dopo la Seconda guerra mondiale, anche in coerenza con le finalità di cui alla legge 30 marzo 2004, n. 92.

La volontà di istituire a Roma il predetto « Museo del Ricordo » nasce dalla necessità, espressa chiaramente dall'articolo 1 della legge 30 marzo 2004, n. 92 (recante « Istituzione del "Giorno del ricordo" in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati ») di « conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale ». Il presente disegno di legge si propone di perseguire tale finalità, anche mediante la ricostruzione e la narrazione della storia degli italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, attraverso un grande Museo nazionale nella Capitale.

La scelta di realizzarlo a Roma è dettata, oltre che dal ruolo simbolico che riveste la Capitale, anche dal legame molto stretto tra la comunità degli esuli e la città.

Il censimento nazionale del 1961 riporta, infatti, la cifra di 8.600 residenti a Roma - complessivamente nello stesso periodo sono

circa 13.000 in tutto il Lazio - nati nelle regioni italiane passate alla Jugoslavia.

A Roma trovarono, negli anni, ospitalità almeno 10.000 esuli in particolare in quello che, proprio grazie alla loro presenza, mantiene tutt'ora il nome di Quartiere Giuliano-Dalmata, nell'ambito del IX Municipio, nel quale si stabilirono ben 2.000 esuli; altri, invece, tralasciando soluzioni temporanee come la Stazione Termini e i forti Aurelio e Boccea, andarono nel Villaggio Giuliano ad Acilia, oggi Villaggio San Giorgio.

Roma accolse gli esuli positivamente e non si verificarono gravi casi di intolleranza come avvennero a Bologna, Ancona o a Venezia.

È per il complesso di tali peculiarità storiche, oltre che per l'oggettiva assenza di un Museo analogo nella Capitale, che si giustifica la pregevole iniziativa governativa; il pur importante Archivio museo storico di Fiume, gestito dalla Società di studi fiumani (con cui il costituendo Museo collaborerà in quanto monitorato, ai sensi della sopra richiamata legge 30 marzo 2004, n. 92, dalla Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura), oltre a essere una realtà privata, per grandezza degli spazi e funzione, non presenta le caratteristiche di un museo nazionale.

Il disegno di legge è composto da due articoli.

L'articolo 1, comma 1, esplicitando la finalità sopra richiamata, prevede l'istituzione del « Museo del Ricordo ».

Il comma 2 stabilisce che la « Fondazione Museo del Ricordo », ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, provvede alla gestione del « Museo del Ricordo ». Alla richiamata Fondazione possono, altresì, partecipare la regione Lazio e altri soggetti pubblici e privati.

Il comma 3 prevede che il patrimonio della Fondazione sia costituito da apporti del Ministero della cultura e possa essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Inoltre, prevede che le attività della Fondazione siano finanziate anche con le risorse di cui al successivo articolo 2, comma 1, e che possano essere integrate anche tramite le risorse facenti parte del patrimonio di cui al periodo precedente e con ulteriori contributi di enti pubblici e di soggetti privati.

Il comma 4 dispone che con decreto del Ministro della cultura sono approvati gli schemi di atto costitutivo e di statuto della Fondazione.

Il comma 5 prevede che la Fondazione sia sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura, secondo le modalità previste dalla

normativa vigente, e che detta attività sia svolta nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 2 reca la quantificazione e la copertura degli oneri.

Infine, come previsto dall'articolo 7, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, si rileva che in riferimento al presente disegno di legge è stata disposta l'esenzione dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) in forza della ricorrenza delle ragioni giustificative di cui all'articolo 7, comma 1, del richiamato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2017. Nello specifico, l'esenzione dall'AIR si giustifica in ragione del ridotto impatto dell'intervento in termini di scarsa entità dei costi di adeguamento attesi, numero esiguo dei destinatari, importo ridotto delle risorse pubbliche impiegate e impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge, all'articolo 2, reca la copertura finanziaria del provvedimento, a partire dalla quantificazione dell'autorizzazione di spesa per la realizzazione del Museo del ricordo e delle spese considerate necessarie per il funzionamento dello stesso.

In particolare, il comma 1 del medesimo articolo prevede, per la realizzazione e per il funzionamento del predetto Museo, un'autorizzazione di spesa pari a euro 3 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 200.000 euro da destinare al fondo di dotazione iniziale della Fondazione Museo del Ricordo, 3 milioni di euro per l'anno 2025, 2,050 milioni di euro per l'anno 2026 e, a decorrere dall'anno 2027, 50.000 euro annui.

Lo stanziamento complessivo ritenuto necessario ai fini dell'istituzione e dell'allestimento in Roma del "Museo del ricordo" è pari a 8.000.000 (8 milioni) euro per il triennio 2024-2026, in analogia (sebbene in misura inferiore) rispetto ad altri interventi similari che il Ministero della cultura sta finanziando: si veda, in particolare, nell'ambito dei "Grandi progetti per i beni culturali", i progetti relativi alla "Riorganizzazione, allestimento e valorizzazione del Museo delle Civiltà (Eur)", il "Restauro e allestimento nuova sede Biblioteca Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte" e il "Restauro e riorganizzazione della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma" e, in ultimo, il "Museo della Shoah di Roma" di cui alla legge 20 ottobre 2023, n. 158 per ciascuno dei quali è stato stanziato un importo pari a 10 milioni di euro.

L'articolo 2, comma 1, lettera a) stabilisce che ai relativi oneri si provvede, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 2 milioni di euro per l'anno 2026 (finalizzati alle spese necessarie all'istituzione del Museo), mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura; a seguire, il comma 1, lettera b) del medesimo articolo dispone che per il sostegno delle spese necessarie per il funzionamento del Museo, si provvede, quanto a 50.000 euro annui, finalizzati al sostegno delle spese necessarie per il funzionamento del Museo, a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Quanto alle risorse previste per il funzionamento del Museo, pari a 50.000 euro annui a decorrere dal 2026, si rappresenta che le stesse appaiono congrue rispetto alle attività che saranno poste in essere, anche considerato che il Ministero della cultura, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente disegno di legge, costituirà la "Fondazione Museo del Ricordo" e che, coerentemente a quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 2, alla medesima Fondazione, oltre al Ministero della Cultura, possono partecipare la Regione Lazio e altri soggetti pubblici e privati. Considerati, inoltre, anche i tempi necessari alla realizzazione dell'operazione complessiva.

La Fondazione è sottoposta, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del disegno di legge, alla vigilanza del Ministero della cultura. Tale attività rientra tra i compiti istituzionali dell'amministrazione interessata, con particolare riguardo all'esercizio delle proprie funzioni correlate alla gestione dei beni culturali di interesse nazionale. Tra le assegnazioni istituzionali di competenza del Ministero della cultura appartiene, infatti, la vigilanza sulle fondazioni – che possono essere costituite o partecipate dal Ministero medesimo – allo scopo di perseguire il più efficace esercizio delle proprie funzioni e, in particolare, della gestione e valorizzazione dei beni culturali e della promozione delle attività culturali. Per



tali ragioni all'attività di vigilanza sulla Fondazione Museo del Ricordo il Ministero della cultura provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO***1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.***

Il disegno di legge in esame, che consta di due articoli, prevede l'istituzione, del "Museo del Ricordo", al fine di tutelare e diffondere il ricordo delle violenze contro gli italiani sfociate nell'uccisione di donne e uomini innocenti attraverso, ma non esclusivamente, l'uso delle foibe e del grande esodo degli italiani dall'Istria, Fiume e Dalmazia, avvenuto dopo la Seconda guerra mondiale, mediante la realizzazione del "Museo del Ricordo" con sede in Roma.

Alla gestione del Museo provvede la "Fondazione Museo del Ricordo", ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura ai sensi degli articoli 112 e 113 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Alla Fondazione possono partecipare, oltre al Ministero della cultura, che ne è l'ente vigilante, altri soggetti pubblici e privati. Il patrimonio della fondazione è costituito da apporti del Ministero della cultura e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati.

Pertanto, si prevede un'autorizzazione di spesa in favore del Ministero della cultura pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 200 mila euro da destinare al fondo di dotazione iniziale della Fondazione Museo del Ricordo, 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 2 milioni di euro per l'anno 2026, nonché la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, a titolo di contributo alle spese di funzionamento dell'istituendo Museo.

L'intervento normativo si ritiene coerente con il programma di Governo, fortemente impegnato nella promozione del ricordo degli esuli dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia.

Il Museo sarà il luogo che permetterà di far conoscere cosa è stato l'esodo di quegli italiani e le atrocità che l'hanno caratterizzato.

La necessità di istituire a Roma il predetto Museo del Ricordo si individua, oltre che dal ruolo simbolico che riveste la Capitale, anche dal legame molto stretto tra la comunità degli esuli e la città. Il censimento nazionale del 1961 riporta, infatti, la cifra di 8.600 residenti a Roma - complessivamente nello stesso periodo sono circa 13.000 in tutto il Lazio - nati nelle regioni italiane passate alla Jugoslavia.

Negli anni, a Roma trovarono ospitalità almeno 10.000 esuli, in particolare in quello che, proprio grazie alla loro presenza, mantiene tutt'ora il nome di Quartiere Giuliano-Dalmata nell'ambito del IX Municipio nel quale si stabilirono ben 2.000 esuli; altri, tralasciando soluzioni temporanee come la Stazione Termini e i forti Aurelio e Boccea, andarono nel Villaggio Giuliano ad Acilia, oggi Villaggio San Giorgio.

Roma accolse gli esuli positivamente e non si verificarono gravi casi di intolleranza come avvennero a Bologna, Ancona o a Venezia.

È per il complesso di tali peculiarità storiche, oltre che per l'oggettiva assenza di un Museo analogo nella Capitale, che si giustifica la pregevole iniziativa governativa.

2. Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è rappresentato da:

- **decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42**, recante “Codice di beni culturali e del paesaggio”, e, in particolare, gli articoli 112 e 113, ai sensi dei quali la “*Fondazione Museo del Ricordo*” viene istituita;

- **legge 30 dicembre 2022, n. 213**, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”. L'articolo due del disegno di legge in esame, prevede, infatti, che agli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento si provvede, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 2 milioni di euro per l'anno 2026 (finalizzati alle spese necessarie all'istituzione del Museo), mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura; quanto a 50.000 euro annui, finalizzati al sostegno delle spese necessarie per il funzionamento del Museo, a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

- **d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169**, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”.

- **legge 30 marzo 2004, n. 92**, recante “*Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati*”.

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento in esame non incide su leggi e regolamenti vigenti.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5. Analisi della compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

Non si rilevano problemi di compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni, sia ordinarie sia a statuto speciale, nonché degli enti locali.

6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo è compatibile con i suddetti principi, poiché non incide sulle competenze degli enti territoriali.

7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nella stessa materia.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE

10. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Non sono stati ravvisati profili di contrasto con l'ordinamento comunitario.

11. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione al riguardo.

12. Analisi della compatibilità con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento normativo non introduce nuove definizioni normative.

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo.

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non è stato necessario ricorrere alla tecnica della novella normativa.

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non produce effetti abrogativi impliciti.

5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'intervento normativo non introduce norme aventi efficacia retroattiva o aventi effetti di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non è prevista l'adozione di successivi atti attuativi, eccezion fatta per lo l'atto costitutivo e lo statuto della "Fondazione Museo del Ricordo".

8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento. Infatti, i dati e i riferimenti statistici relativi alla materia oggetto del provvedimento normativo in esame risultano già in possesso dell'Amministrazione e, pertanto, non è stato necessario acquisirli nuovamente.

ESENZIONE DALL'AIR

OGGETTO: Schema di disegno di legge recante istituzione del “*Museo del Ricordo in Roma*”. –
Richiesta di esenzione dall’AIR.

Con riferimento allo schema di disegno di legge in oggetto, si richiede, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, l’esenzione dall’AIR.

La richiesta viene avanzata in ragione del ridotto impatto dell’intervento, per le seguenti motivazioni:

- a) **Costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari:** lo schema di disegno di legge in esame prevede l’istituzione del “*Museo del Ricordo*”, con sede in Roma. In particolare, lo schema di disegno di legge prevede che, ai fini della realizzazione e del funzionamento del Museo, è autorizzata, in favore del Ministero della cultura, la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2024, 3 milioni di euro per l’anno 2025 e 2 milioni di euro per l’anno 2026, nonché di 50.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026. Come già evidenziato in sede di relazione tecnica allegata allo schema di disegno di legge in argomento, agli adempimenti connessi all’istituzione del Museo e al funzionamento dello stesso si provvede mediante le risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente, consistenti rispettivamente in una quota parte dell’accantonamento relativo al Ministero della cultura iscritto nel fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, così come indicato nella “Tabella B” allegata alla legge di previsione dello Stato per il triennio 2024-2026 e in una quota parte dell’accantonamento relativo al medesimo Ministero iscritto al fondo speciale di parte corrente, come indicato nella “Tabella A” parimenti allegata alla legge di previsione dello Stato per il triennio 2024-2026.
- b) **Numero esiguo dei destinatari dell’intervento:** il disegno di legge in esame prevede l’istituzione del Museo del Ricordo in Roma. Alla gestione del Museo provvede la “*Fondazione Museo del Ricordo in Roma*”, a cui possono partecipare, oltre al Ministero della cultura, altri soggetti pubblici e privati. Il Museo ha il fine di tutelare e diffondere il ricordo delle violenze contro gli italiani sfociate nell’uccisione di donne e uomini innocenti attraverso, ma non esclusivamente, l’uso delle foibe e del grande esodo degli italiani dall’Istria, Fiume e Dalmazia, avvenuto dopo la Seconda guerra mondiale, mediante la realizzazione del “*Museo del Ricordo*” con sede in Roma. Si prevede, inoltre, che il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,

le occorrenti variazioni di bilancio. Destinatari pubblici dell'intervento sono dunque il Ministero della cultura, cui è indirizzata l'autorizzazione di spesa e il Ministero dell'economia e delle finanze, legittimato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie all'attuazione della misura. Sulla base di quanto osservato, si stima che il numero dei destinatari dell'intervento sia da considerarsi esiguo.

- c) **Risorse pubbliche impiegate di importo ridotto:** come già indicato in sede di relazione tecnica allegata allo schema di disegno di legge in esame, agli oneri relativi all'attuazione del provvedimento normativo in oggetto si provvede mediante le risorse già iscritte nel fondo speciale destinato alle spese in conto capitale nonché nel fondo speciale di parte corrente, come indicati legge di previsione dello Stato per il triennio 2024-2026.
- d) **Impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato:** l'intervento è privo di incidenza sugli assetti concorrenziali e non contiene alcuna restrizione all'accesso e all'esercizio di attività economiche.

IL CAPO DELL'UFFICIO
Cons. Donato LUCIANO

Firmato digitalmente da

DONATO LUCIANO

CN = DONATO LUCIANO
O = MINISTERO DELLA
CULTURA
C = IT



Il Capo del Dipartimento

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e finalità del Museo del Ricordo)

1. Al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, dei fiumani e dei dalmati nel secondo dopoguerra, di ricostruire e narrare la storia degli italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e della più complessa vicenda del confine orientale italiano, anche in coerenza con le finalità di cui alla legge 30 marzo 2004, n. 92, è istituito il « Museo del Ricordo », con sede in Roma.

2. Alla gestione del Museo di cui al comma 1 provvede la « Fondazione Museo del Ricordo », ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Alla Fondazione possono partecipare, oltre al Ministero della cultura, la regione Lazio e altri soggetti pubblici e privati.

3. Il patrimonio della Fondazione di cui al comma 2 è costituito da apporti del Ministero della cultura e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attività della Fondazione sono finanziate con le risorse di cui all'articolo 2, comma 1, e possono essere integrate anche tramite le risorse facenti parte del patrimonio di cui al primo periodo e con ulteriori contributi di enti pubblici e di soggetti privati.

4. Con decreto del Ministro della cultura sono approvati gli schemi di atto costitutivo

e di statuto della Fondazione di cui al comma 2.

5. La Fondazione di cui al comma 2 è sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura secondo le modalità previste dalla normativa vigente. All'attività di cui al primo periodo il Ministero della cultura provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Per la realizzazione del Museo di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 200.000 euro da destinare alla dotazione iniziale della Fondazione di cui all'articolo 1, comma 2, 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 2 milioni di euro per l'anno 2026. Per il funzionamento del Museo è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 2 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzati alle spese necessarie all'istituzione del Museo, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura;

b) quanto a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, finalizzati al sostegno delle spese necessarie per il funzionamento del Museo, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.